

Assistenza disabili. 10 domande e risposte.

Guida Tascabile



Assistenza disabili. 10 domande e risposte.

INDICE DEI CONTENUTI

04 Introduzione

05 1) Per chi è possibile fruirne?

07 2) Quali requisiti deve avere il soggetto per essere assistito?

09 3) Cosa si intende per ricovero a tempo pieno?

10 4) Chi è il «referente unico»?

11 5) I tre giorni di permesso mensile possono essere frazionati in ore?

12 6) Se il dipendente ha un contratto part-time verticale, di quanti giorni di permesso può fruire?

13 7) E' possibile assistere più disabili?

14 8) Si può assistere un disabile che lavora?

15 9) I giorni di permesso vanno programmati?

16 10) E se il disabile abita in un'altra città?

17 Quadro delle norme



Guida Tascabile n. 13
A cura di eDotto S.r.l.

Rubrica della testata giornalistica
telematica www.edotto.com

Autorizzazione Tribunale di Perugia
n°23/2008
Direttore Responsabile: Alessia Lupoi

Via Santocchia 90
06034 - Foligno (Pg)

Tel: 0742 320759
email: info@edotto.com
web: www.edotto.com

Redazione e progettazione grafica:
eDotto S.r.l.

Pubblicato in data 30 agosto 2017

Vuoi ricevere gratis le news quotidiane?

Registrati subito



- ✓ La registrazione è **gratuita**
- ✓ Potrai ricevere la **newsletter quotidiana**
- ✓ Potrai leggere ogni giorno gli articoli **selezionati per te**
- ✓ Potrai consultare la **Rassegna Normativa** e lo **Scadenzario**



INTRODUZIONE

Con l'invecchiamento della popolazione sono sempre di più i lavoratori attivi che devono prendersi cura dei propri cari che, proprio a causa dell'età avanzata, vengono riconosciuti portatori di **handicap in condizione di gravità**. Poiché la salute psico-fisica del disabile è un diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost. e tale diritto rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), il Legislatore ha ritenuto che il diritto alla citata salute psico-fisica, ricomprensivo dell'assistenza e della socializzazione, vada garantito al soggetto con handicap in situazione di gravità.

Per quanto sopra sono stati previsti diversi istituti fra cui i **tre giorni di permesso mensile**

retribuito, ai sensi dell'art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, che i dipendenti pubblici e privati possono fruire per assistere i disabili gravi. Tuttavia per fruire correttamente di tali permessi è necessario conoscere alcuni principi essenziali. Come fruire correttamente dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere i portatori di handicap in condizione di gravità? Ecco le risposte alle 10 domande più comuni.



1) PER CHI È POSSIBILE FRUIRNE?

Alla luce della più recente legislazione (Legge n. 76/2016) e dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 213/2016), i lavoratori dipendenti possono fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti per assistere:

- il coniuge
- il convivente
- soggetti facenti parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso
- parenti ed affini entro 2° grado
- parenti ed affini entro 3° grado (nei casi di seguito illustrati).



Non è possibile fruire dei permessi ex lege n. 104/1992 per assistere il coniuge del proprio cognato, in quanto, nel caso di specie, non esiste affinità.

Quali sono i parenti ed affini di 2° e 3° grado?

Sono parenti:

- di primo grado: genitori e figli
- di secondo grado: nonni, nipoti (figli dei figli) e fratelli
- di terzo grado: bisnonni, zii (fratelli dei genitori), pronipoti (figli dei figli dei figli) ed i nipoti (figli dei fratelli).

Poiché l'affinità si acquisisce per mezzo del matrimonio con i parenti del proprio coniuge, sono affini:

- di primo grado: suoceri, nuora e genero
- di secondo grado: cognati (solo i fratelli del coniuge e non il coniuge del cognato)
- di terzo grado: zii del coniuge ed i nipoti del coniuge.



1) PER CHI È POSSIBILE FRUIRNE?

Da notare che, mentre i parenti ed affini di secondo grado possono essere assistiti senza alcun problema, i **parenti ed affini di terzo grado** posso essere assistiti nel caso in cui «i genitori o il coniuge» del disabile grave «abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».

L'INPS in proposito ha chiarito che l'uso della **coniunzione disgiuntiva** permette di ritenere che il passaggio al terzo grado possa avere luogo quando anche solo uno dei due soggetti (genitore o coniuge) si trovi in una delle situazioni specificate (65 anni compiuti, presenza di patologie invalidanti, deceduti, mancanti).

Significato di «patologie invalidanti»

Per quanto concerne le patologie invalidanti, in assenza di un'esplicita definizione di legge, ai fini dell'individuazione di tali patologie è corretto prendere a riferimento soltanto quelle a carattere permanente previste dall'art. 2, c. 1, lett. d), n. 1,2,3 del DM 278/2000.

Significato di «mancanti»

L'espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultante da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

2) QUALI REQUISITI DEVE AVERE IL SOGGETTO PER ESSERE ASSISTITO?

Il soggetto da assistere deve - oltre che chiaramente rientrare tra i parenti ed affini di secondo o terzo grado (vedi risposta al quesito n.1) - essere **riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità**.

Poiché per ottenere il riconoscimento di portatore di handicap grave occorre spesso attendere molto tempo, dopo 45 giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di convocazione a visita o qualora la Commissione medica di verifica non si sia pronunciata, è possibile fruire dei permessi per assistere il disabile presentando una **certificazione provvisoria** che può essere rilasciata anche dal «medico dell'Ospedale»:

- dipendente dell'ospedale stesso che visita ambulatorialmente, in tale veste, la persona oggetto di valutazione per handicap, specialista nella disciplina medica/chirurgica cui afferisce la patologia del disabile



2) QUALI REQUISITI DEVE AVERE IL SOGGETTO PER ESSERE ASSISTITO?

- che segue in corsia il soggetto per quel ricovero alla conclusione del quale si stia procedendo all'emissione di certificato provvisorio di handicap in situazione di gravità.

La certificazione provvisoria può essere rilasciata anche direttamente dalla Commissione medica competente, al termine della visita, previa richiesta motivata dell'interessato.



Per fruire dei giorni di permesso sulla base dell'accertamento provvisorio, il lavoratore che assiste il portatore di handicap grave deve rilasciare una dichiarazione in cui si dichiara consapevole che, in caso di provvedimento definitivo negativo, è tenuto alla restituzione di quanto fruito.

Quindi, qualora la Commissione medica non condivida il riconoscimento di gravità dell'handicap, saranno recuperate le prestazioni erogate, poiché divenute indebite.

Casi particolari

1) in caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria per il riconoscimento della disabilità grave può essere utilizzata anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla presentazione della domanda alla Commissione Medica Integrata

2) per le persone con «sindrome di Down», la condizione di handicap grave può essere dichiarata anche dal medico di base su richiesta corredata da presentazione del cariotipo

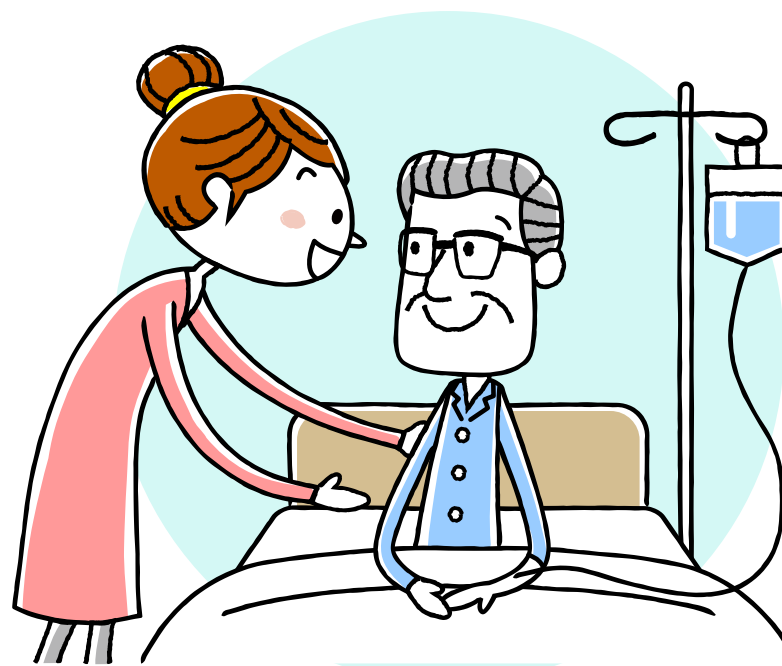
3) per i grandi invalidi di guerra, titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, la certificazione di handicap in situazione di gravità può essere sostituita dall'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro o da copia del decreto concessivo della stessa.

3) COSA SI INTENDE PER RICOVERO A TEMPO PIENO?

Per ricovero a tempo pieno si intende quello tenuto, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Vi sono tuttavia delle eccezioni a tale presupposto e sono:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine
- ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.



4) CHI È IL «REFERENTE UNICO»?

La possibilità di fruire dei giorni di permesso mensili per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente il quale sarà, quindi, identificato quale «**referente unico**» del disabile.

Tuttavia, come chiarito dal Ministero del Lavoro con la risposta all'interpello n. 32/2011, qualora

il disabile da assistere assuma domicilio, anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, il referente unico può cambiare ma occorre che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l'istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi.



Qualora il disabile in condizione di gravità da assistere sia il figlio, il Legislatore ha previsto una deroga al principio del «referente unico». Infatti, nel caso di specie, i permessi per l'assistenza ex lege n. 104/1992 possono essere fruiti da entrambi i genitori alternativamente.



5) I TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILE POSSONO ESSERE FRAZIONATI IN ORE?

I permessi giornalieri ex lege 104/92 sono frazionabili in permessi orari e per calcolare il numero massimo di ore fruibili dai lavoratori occorre usare gli **algoritmi** forniti dall'INPS con messaggio n. 16866/2007.

In caso di orario normale di lavoro determinato su base settimanale la formula da utilizzare è:

(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

In caso di orario normale di lavoro determinato dai contratti collettivi di lavoro su base plurisettimanale la formula da utilizzare è:

(orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.



6) SE IL DIPENDENTE HA UN CONTRATTO PART-TIME VERTICALE, DI QUANTI GIORNI DI PERMESSO PUÒ FRUIRE?

Qualora il lavoratore sia assunto con un contratto part-time verticale con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va **riproporzionato** come specificato nella circolare INPS n. 133/2000.

La proporzione da utilizzare è la seguente:

$$x : a = b : c$$

dove:

- *"a" corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi*
- *"b" a quello dei giorni di permesso teorici e quindi 3*
- *"c" a quello dei giorni lavorativi.*

Il risultato va, inoltre, arrotondato all'unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

7) E' POSSIBILE ASSISTERE PIÙ DISABILI?

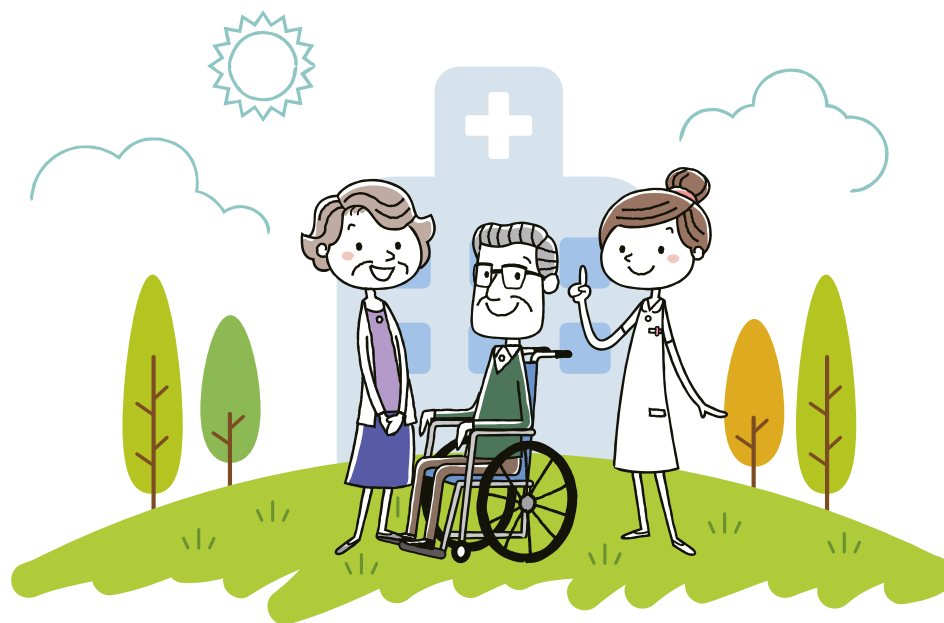
Il Legislatore ha previsto la possibilità che un lavoratore possa assistere più disabili con handicap grave e, quindi, possa fruire di tre giorni di permesso mensile per ogni disabile che assiste.

Tuttavia il **cumulo** è consentito solo nel caso in cui l'assistenza sia rivolta al coniuge o al parente o affine entro il primo grado o entro il secondo



Non è possibile assistere sia un genitore che una zia, entrambi portatori di disabilità grave, in quanto la zia è parente di terzo grado e in caso di cumulo dei permessi non è mai possibile assistere un parente o affine di terzo grado.

grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.



8) SI PUÒ ASSISTERE UN DISABILE CHE LAVORA?

Il familiare del disabile in situazione di gravità può beneficiare dei permessi ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992 per assistere il disabile che lavora – e che a sua volta usufruisce dei permessi per sé stesso ex art. 33, comma 6, Legge n. 104/1992 – anche durante il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa del disabile medesimo.

In pratica i permessi spettanti al disabile ed al suo referente unico non devono per forza essere fruiti necessariamente nella stessa giornata per il principio della c.d. “accudienza indiretta” in forza del quale l'assistente potrebbe anche fruire dei permessi per svolgere attività di supporto al disabile.



9) I GIORNI DI PERMESSO VANNO PROGRAMMATI?

Il Ministero del Lavoro in diverse occasioni ha ritenuto legittima la richiesta, da parte del datore di lavoro, di una **programmazione dei permessi**, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile:

- laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza
- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad un'effettiva assistenza
- purché il datore segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze.



Recentemente i CCNL cominciano a prevedere l'obbligo di programmazione dei giorni di permesso mensile da fruire ex lege n. 104/1992, ma rimane sempre il fatto che improcrastinabili esigenze di assistenza del disabile prevalgono sulle esigenze imprenditoriali.

La predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità produttiva dell'impresa senza comprometterne il buon andamento.

Il dipendente può, comunque, **modificare** la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, in quanto improcrastinabili esigenze di assistenza, quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.



10) E SE IL DISABILE ABITA IN UN'ALTRA CITTÀ?

Il lavoratore dipendente, che fruisca dei permessi per assistere un disabile grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della residenza di chi lo assiste, è obbligato ad attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

Quindi, il lavoratore per fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti deve dimostrare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione dei permessi, presso la residenza del familiare da assistere.



QUADRO DELLE NORME



Artt. 2 e 3 Cost.

Legge n. 104/1992

Legge n. 76/2016

DM n. 278/2000

Corte Costituzionale, sentenza n. 213/2016

INPS, circolare n. 133/2000

INPS, messaggio n. 16866/2007

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 32/2011